

REGOLAMENTO (CEE) N. 2821/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1070/87 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1931/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento, inizialmente prevista ai termini del regolamento (CEE) n. 775/87 per il quarto e il quinto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare, è stata estesa a otto periodi di dodici mesi, così come lo stesso regime del prelievo; che occorre pertanto adeguare in tal senso anche il regolamento (CEE) n. 1070/87 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1070/87 prevede che entro tre mesi dal termine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri interessati comunichino alla Commissione alcune informazioni relativamente alla cessazione e alla sospensione dei quantitativi di riferimento; che, date le difficoltà amministrative emerse nel corso del quarto periodo di applicazione del prelievo, imputabili in particolare al numero elevato delle domande presentate, risulta necessario prorogare di tre mesi il termine suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1070/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1 i termini « del quarto e del quinto periodo di dodici mesi » sono sostituiti dai termini « di ciascun periodo di dodici mesi ».

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 3 »

L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 marzo dell'anno solare precedente l'anno solare in cui è versata l'indennità a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 775/87. »

3. All'articolo 4:

— al paragrafo 1 il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente testo:

« Entro sei mesi a decorrere dal termine del quarto periodo di dodici mesi ed entro tre mesi a decorrere dal termine di ciascuno dei periodi successivi: »

— al paragrafo 3, i termini « del quarto e al termine del quinto periodo di dodici mesi » sono sostituiti dai termini « di ciascun periodo di dodici mesi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 15.